

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SMURAGLIA, DE LUCA Michele, DANIELE
GALDI e PIZZINATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti in-
dividuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del
lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie da lavoro mantiene ancora proporzioni allarmanti, senza che vi sia alcun accenno ad un reale contenimento di una così grave calamità.

L'attuazione di otto importanti direttive comunitarie in materia di sicurezza e igiene nel lavoro, mediante il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non ha avuto modo non solo di esplicare effetti positivi, ma neppure di essere concretamente sperimentata.

D'altro lato, una delle figure più importanti previste dal decreto in questione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, non potrà assumere appieno il proprio ruolo se non saranno garantite piena libertà d'azione contro ogni ostacolo, e una effettiva funzione di rappresentanza degli interessi dei lavoratori, anche in sede giudiziaria.

A ciò si cerca di provvedere, mediante le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente disegno di legge.

Per altro verso, si sta assistendo ad un fenomeno grave ed allarmante, che costituisce un ulteriore indice rivelatore della perdurante sottovalutazione della gravità del problema. In numerosi procedimenti penali per reati connessi a violazione di norme di prevenzione, l'imputato chiede ed ottiene di «patteggiare» la pena, limitando le conseguenze della propria condotta a sanzioni addirittura risibili rispetto agli effetti lesivi di tale comportamento sull'integrità fisica del lavoratore interessato; e ciò avviene molto spesso senza che neppure ci si preoccupi di garantire l'eliminazione della situazione di pericolo o di danno o la rifusione dei danni subiti dalle vittime.

Basterà citare tre casi recenti: il pretore di Milano, in un caso di lesioni colpose gravi (con indebolimento permanente dell'organo della prensione) ha ammesso al patteggiamento un imputato recidivo specifico

e lo ha condannato alla pena di lire 400.000, nonostante che la parte civile non fosse stata risarcita e non vi fosse alcuna garanzia che la macchina piegatrice che aveva cagionato l'infortunio fosse stata regolarizzata; il pretore di Vigevano, in un caso di lesioni colpose gravi (con indebolimento permanente della vista e sfregio permanente) ha ammesso al patteggiamento i responsabili e li ha condannati a lire 667.000 di multa, interamente condonate, sempre senza risarcimento della parte civile; il pretore di Abbiategrasso, in situazione del tutto analoga, ha irrogato la pena di lire 1.000.000 di multa, sempre senza alcuna condizione e senza risarcimento.

È ben vero che vi sono anche pretori che, invece, pretendono - per ammettere alla procedura di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale - condizioni ben più rigorose. Ma sta di fatto che è inaccettabile che soggetti responsabili di reati gravi da cui derivano anche danni rilevanti alle persone, possano cavarsela con pene mitissime, magari lasciando intatta la situazione di pericolo e non preoccupandosi minimamente di risarcire il danneggiato. È una situazione, questa, che oltre a rivelare una sottovalutazione del fenomeno perfino in alcuni settori della Magistratura, appare intollerabile e comunque inadeguata a fungere come deterrente per coloro che violano la legge.

A questi fini, appare importante, nel disegno di legge che qui viene presentato:

a) che l'ammissione alla procedura di patteggiamento venga condizionata alla rimozione della situazione di pericolo ed all'avvenuto risarcimento del danno (oppure, per evitare possibili speculazioni, equiparando al risarcimento del danno l'offerta reale di una somma ritenuta congrua da parte del giudice);

b) che l'apparato sanzionatorio venga completato con riferimento a sanzioni aggiuntive di carattere amministrativo ed all'applicazione obbligatoria, in casi determinati, di pene accessorie particolarmente efficaci, quali l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione (naturalmente, in riferimento alla sola ipotesi di sentenze emesse a seguito di dibattimento);

c) che nei procedimenti penali in materia di infortunio e comunque di sicurezza e igiene siano ammessi a partecipare sia le organizzazioni sindacali, sia i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolari facoltà, quale quella di formulare motivate conclusioni a sostegno dell'accusa, nonchè di avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo e di chiedere la pubblicazione della sentenza.

In questo modo, senza snaturare nè l'istituto dell'intervento di soggetti collettivi previsto dal codice di procedura penale nè quello della costituzione di parte civile, è

possibile ottenere il risultato di conferire ai delicati procedimenti in questa materia quella dimensione «collettiva» che essi necessariamente presuppongono e richiedono e che può servire anche a qualificare meglio il fatto-reato e ad incrementare una reale sensibilità di chi deve giudicare, circa la particolare rilevanza sociale di questo tipo di vicende.

È certo che nessuna di questi disposizioni potrà da sola sconfiggere il gravissimo fenomeno degli infortuni e delle malattie del lavoro; ma esso è talmente grave e preoccupante che qualunque contributo o apporto alla sua soluzione, anche parziale, è da ritenere comunque utile, se non addirittura necessario.

In questo senso, si raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge, in concomitanza con tutte le altre misure che dovranno inevitabilmente e rapidamente essere adottate dal legislatore per rendere più efficace la vigente normativa, più penetranti i controlli e più rigorosi i procedimenti che vengono instaurati sia in materia di prevenzione che in materia di repressione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano, su ricorso del rappresentante per la sicurezza che vi abbia interesse, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Condizioni di ammissibilità alla procedura di applicazione della pena a richiesta)

1. In tutte le ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, quando si verta in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l'ammissione alla procedura è comunque condizionata alla dimostrazione che la situazione di danno o di pericolo è stata rimossa.

2. Qualora sia stata ammessa la costituzione di parte civile o l'intervento di organizzazioni sindacali, deve essere acquisito anche il loro parere in ordine alla effettiva eliminazione delle situazioni di cui al comma 1.

3. In ogni caso, qualora vi sia costituzione di parte civile, la richiesta di cui all'articolo 444 non può essere accolta se non vi sia la dimostrazione dell'avvenuto risarcimento del danno o dell'offerta formale di risarcimento, di cui il giudice ritenga la congruità.

Art. 3.

(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro)

1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno dell'accusa, nonchè avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, anche i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa rispetto al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti e delle popolazioni che risiedono nelle zone circvicine ai luoghi di lavoro, la pubblicazione della sentenza.

Art. 4.

(Sanzioni aggiuntive e pene accessorie)

1. Per tutti i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro per i quali sia prevista anche la pena detentiva, deve essere comminata, in aggiunta alle sanzioni penali specificamente previste, anche la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

2. Alla condanna del datore di lavoro o del dirigente per il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi, commesso con violazione di norme generali o specifiche di sicurezza e igiene del lavoro, consegue l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 32-bis e 32-ter del codice penale.

